



COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA
TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI**

Lo schema di regolamento è stato approvato dalla Giunta Municipale n. 219 del 04 novembre 2022.

Il presente regolamento, composto da n.13 articoli è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28 marzo 2023.

La citata delibera è divenuta esecutiva il 14 aprile 2023.

Il presente regolamento è stato ripubblicato dal 26 aprile al 11 maggio 2023.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Sommario

Art. 1 – Premessa	
Art. 2 - Materia del regolamento	
Art. 3 – Articolazione	
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione.....	
Art. 5 - Domanda d'iscrizione, modalità e documentazione	
Art. 6 - Iscrizione	
Art.7- Revisione periodica dell'Albo comunale	
Art. 8 - Consulta delle Associazioni.....	
Art.9 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale	
Art. 10 - Comunicazioni delle modifiche	
Art. 11 - Cancellazione dall'Albo comunale.....	
Art. 12 - Vantaggi	
Art. 13 - Entrata in vigore.....	

Allegato A) - Modulo di domanda di iscrizione all'Albo .

Art. 1 - Premessa

E' ferma convinzione del Comune di Galati Mamertino che l'associazionismo locale costituisca una ricchezza da salvaguardare e sia elemento necessario e da valorizzare al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo della propria comunità.

Per tale motivo, l'Amministrazione Comunale ritiene utile e necessario muoversi nella direzione di riconoscere le differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano sul territorio cittadino, promuoverne lo sviluppo e favorirne l'operosità - per lo svolgimento di attività di interesse generale - sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto dell'autonomia sia organizzativa che produttiva.

Esso è redatto nel rispetto della Costituzione e, precisamente, dell'art. 2., nonché alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega n. 106/2016 per la riforma del Terzo Settore e nel D.lgs. n. 117/2017 c.d. "Codice del Terzo settore".

Art. 2 - Materia del regolamento

Il presente regolamento, in attuazione dell'art.14 dello Statuto Comunale, istituisce e disciplina la tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Art. 3 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

Le Associazioni, al momento dell'iscrizione, definiscono il loro status, secondo la seguente classificazione, sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dal Codice Civile:

a) Enti del Terzo Settore (ETS) ex art. 46 comma 1 del Codice del Terzo Settore, regolarmente iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), quali: - Organizzazioni di volontariato - Associazioni di promozione sociale - Enti filantropici - Imprese sociali, incluse le cooperative sociali - Reti associative - Società di mutuo soccorso - altri enti del Terzo settore;

b) ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche);

c) Associazioni non profit non appartenenti agli Enti del Terzo Settore.

Le Associazioni iscritte all'Albo svolgono il proprio operato nei vari settori di interesse.

Di seguito, si fa riferimento ad una classificazione semplificata, che tiene conto degli ambiti operativi delle Associazioni presenti sul territorio. In ogni caso, le attività di interesse generale degli ETS, riconosciute dal Codice del Terzo Settore, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono quelle riportate all'art. 5 comma 1 dello stesso Codice L'Albo è articolato in sezioni tematiche e le Associazioni, all'atto dell'iscrizione, devono individuare

la sezione tematica in cui essere iscritte, coerentemente con le proprie finalità tra le seguenti:

- Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- Sociale: assistenza sociale, sanità;
- Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
- Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
- Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
- Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.

La tenuta e l'aggiornamento dell'Albo vengono assegnate al Settore amministrativo - Servizio segreteria - affari generali ed il referente è individuato nel Responsabile del predetto settore.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo Comunale, tutte le Associazioni senza fini di lucro, qualunque sia la forma giuridica assunta (Comitato, Onlus) regolarmente costituite in base al Codice Civile e alle normative vigenti in materia, in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) avere sede legale, amministrativa e/o operativa nel territorio comunale ed ivi svolgere in via prevalente la propria attività oppure avere sede in altra località, ma svolgere sul territorio comunale attività di rilevante interesse sociale per l'Amministrazione Comunale;
- b) costituzione dell'Associazione da almeno 6 mesi;
- c) numero di soci congruo in relazione alle attività e finalità svolte dall'Associazione;
- d) abbiano un ordinamento/organizzazione interna a base democratica, con organismi rappresentativi regolarmente costituiti, i cui membri non percepiscano compensi e siano rinnovabili tramite elezioni;
- e) essere associazione senza fini di lucro, apartitica e apolitica.

Art. 5 - Domanda d'iscrizione, modalità e documentazione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere redatta in carta semplice in conformità al modello in allegato A (in caso di prima iscrizione) indirizzata al Sindaco, e deve essere firmata dal legale rappresentante.

2. La domanda (compilata in ogni sua parte a pena di invalidità) deve indicare:

- la denominazione e l'eventuale acronimo dell'associazione,
- eventuale codice fiscale e/o partita IVA dell'associazione;
- l'indirizzo e i recapiti della sede legale e/o della sede operativa, ivi compreso (qualora disponibile) l'indirizzo del sito internet;
- il nominativo del legale rappresentate, copia di un documento d'identità ed i recapiti dello stesso (indirizzo, telefono mobile, telefono fisso, indirizzo e-mail, PEC);
- l'indicazione dell'ambito di attività dell'associazione (vedi art. 3);
- la data di costituzione dell'associazione;

3. Alla domanda di iscrizione va sempre allegata la seguente documentazione:

a) copia:

- dell'atto costitutivo o degli accordi tra gli aderenti (almeno in forma di scrittura privata);
- dello statuto, per le associazioni che ne siano in possesso;

b) elenco nominativo di coloro che compongono il Consiglio Direttivo dell'associazione;

c) il programma delle attività e manifestazioni svolte e previste nell'anno di presentazione della domanda e/o previste per l'anno successivo.

4. L'iscrizione all'albo comunale avviene con determinazione del Responsabile del settore amministrativo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La mancata presentazione della documentazione richiesta nei tempi indicati dal Comune comporta la non iscrizione all'albo comunale. È in ogni caso facoltà del Comune procedere in qualunque momento alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti l'iscrizione all'albo comunale.

Art. 6 - Iscrizione

L'iscrizione all'Albo delle associazioni è disposta con atto del Responsabile del 1° Settore

Amministrativo entro 30 gg. dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.

Trascorso tale termine, la domanda di iscrizione è da ritenersi accolta.

Il predetto termine di 30 gg. è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Il provvedimento di iscrizione non verrà comunicato per iscritto alle associazioni richiedenti, mentre eventuale provvedimento di diniego motivato sarà notificato all'associazione tramite racc. a/r o pec.

L'iscrizione all'Albo comunale costituisce presupposto per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra le Associazioni e l'Amministrazione Comunale, improntati a criteri di trasparenza e finalizzati a favorire la partecipazione e la cooperazione dei cittadini, associati tra loro, al perseguimento di fini di interesse generale ed a rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

L'iscrizione all'Albo consente il censimento delle realtà associative che operano nel territorio comunale e la regolamentazione dei loro rapporti con l'Ente; nel contempo consente il riconoscimento, da parte dell'Ente, delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'Associazione iscritta e del valore della stessa ai fini della partecipazione alla vita sociale e culturale del Comune.

L'iscrizione all'Albo consente, inoltre, alle Associazioni di stabilire collaborazioni occasionali o continuative con il Comune per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio. Eventuali collaborazioni con associazioni non iscritte all'albo dovranno essere debitamente motivate e valutate dall'amministrazione e dal Responsabile del Settore.

Art.7 - Revisione periodica dell'Albo comunale

L'albo tenuto dal Comune è aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'Associazione iscritta all'Albo si impegna a comunicare tempestivamente all'Ufficio preposto ogni eventuale modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, dei componenti gli organi statutari nell'ipotesi di rinnovo delle cariche sociali o l'intervenuta insussistenza delle condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione

La cancellazione avviene altresì automaticamente, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4) nel corso dell'anno solare di riferimento.

Art. 8 - Consulta delle associazioni

L'Amministrazione Comunale può istituire una Consulta comunale delle associazioni in cui le associazioni iscritte all'Albo possono esercitare un ruolo propositivo e di programmazione delle attività sul territorio, dibattere problemi di interesse locale, formulare ed esaminare proposte, concordare attività da programmare.

Alla Consulta partecipa un rappresentante di ogni associazione iscritta all'Albo e almeno un membro dell'Amministrazione Comunale.

Le decisioni della Consulta hanno funzione consultiva e propositiva e non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Art.9 - Rapporti con l'Amministrazione Comunale

I componenti della Consulta hanno accesso agli atti dell'Amministrazione inerenti temi rilevanti per le Associazioni.

La consulta invia annualmente alla Giunta Comunale, una relazione sui problemi della partecipazione e dell' associazionismo.

La consulta delle Associazioni e l'Amministrazione Comunale definiranno strumenti e forme per il funzionamento del comitato esecutivo della consulta medesima.

Art. 10 - Comunicazioni delle modifiche

Le Associazioni iscritte all'Albo Comunale comunicano con le stesse modalità prescritte dall'art. 5 del presente Regolamento, le modificazioni dell'atto Costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede, ed ogni altra modifica dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.

Tale comunicazione deve avvenire entro trenta giorni dall'evento verificatosi, a pena di sospensione fino all'adempimento da parte dell'associazione.

Art. 11- Cancellazione dall'Albo comunale

L'Associazione può richiedere l'autocancellazione dall'albo.

Qualora l'Associazione iscritta all'albo comunale perda uno dei requisiti necessari, indicati all'art. 4, oppure non ottemperi, previa diffida, agli adempimenti previsti all'art. 5, ovvero quando l'Associazione iscritta lo richieda espressamente per mezzo del suo legale rappresentante, si procede alla cancellazione dall'albo comunale mediante determinazione del responsabile del settore amministrativo.

La cancellazione dall'albo comunale può comportare la risoluzione da parte dell'Amministrazione Comunale di eventuali convenzioni in atto con l'Associazione interessata.

La cancellazione dall'albo può essere disposta:

- su domanda del rappresentante legale dell'Associazione;
- d'ufficio, documentata, nei seguenti casi:
 - a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
 - c) dichiarazioni mendaci.

La cancellazione dall'Albo è disposta con provvedimento dirigenziale.

Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, o comunque almeno entro 30 giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso comunicazione pec o mail, e pubblicato sul portale istituzionale.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.

Art. 12 - Vantaggi

Alle Associazioni iscritte all'Albo Comunale è garantito, con priorità rispetto alle altre Associazioni ed enti:

1. accedere ad eventuali interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate;
2. il patrocinio del Comune, per quelle iniziative, che per il loro carattere di generalità, investano l'intera popolazione galatese;
3. l'utilizzo degli immobili comunali;
4. stipulare convenzioni ed altre forme di collaborazione al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale;
5. la concessione in prestito d'uso temporaneo di attrezzature di proprietà comunale per manifestazioni, iniziative, mostre, ecc.;
6. avere a disposizione l'assistenza tecnica/organizzativa da parte del Comune;
7. avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico.

Il riconoscimento dei vantaggi è subordinato dalle disponibilità economiche e logistiche del Comune, nonché al rispetto delle disposizioni sulle sponsorizzazioni.

Art. 13 - Entrata in vigore

Questo Regolamento, a seguito di pubblicazione per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.